

RISCOSSIONE

La rateazione delle cartelle di pagamento

di Sandro Cerato

Il contribuente, destinatario di cartelle di pagamento, può richiedere la **rateazione dei debiti tributari**, nell'ipotesi di "**temporanea situazione di obiettiva difficoltà**", a norma dell'articolo 19 del D.P.R. 602/1973. In particolare, il **piano di rateazione** può essere di due tipologie:

- **ordinario**;
- **straordinario**.

La rateazione di **tipo ordinario**, prevista fino ad un massimo di **72 rate mensili** (sei anni) e prorogabile una sola volta, è richiedibile per **debiti fino a 50 mila euro**. Inoltre, l'**importo minimo** di ogni rata deve essere pari a **50 euro**. Al fine della determinazione della soglia massima di 50 mila euro, occorre sommare:

- gli **importi per cui si richiede la rateazione**;
- l'**eventuale debito residuo di piani di dilazione già in corso**.

La rateazione di **tipo straordinario**, prevista fino ad un massimo di **120 rate mensili** (dieci anni), è richiedibile dai possessori dei requisiti indicati dal D.M. 6 novembre 2013. Tali requisiti sono:

- la **comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica**, non riconducibile alla responsabilità del debitore;
- l'**accertata impossibilità del debitore di assolvere il pagamento del debito** con un piano di rateazione ordinario;
- l'**accertata solvibilità del contribuente**.

La comprovata e grave situazione di difficoltà economica è individuabile, con riferimento alle **persone fisiche**, nell'ipotesi in cui l'importo della singola rata sia **superiore al 20 per cento del reddito mensile** risultante dall'Indicatore della situazione reddituale (**ISR**) inserito nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente); mentre, con riferimento ai soggetti **diversi dalle persone fisiche**, è individuabile nell'ipotesi in cui l'importo della singola rata sia **superiore al 10 per cento del valore della produzione** desumibile dal conto economico rapportato su base mensile, di cui all'articolo 2425, n . 1), 3) e 5), del codice civile, e, al contempo, l'**indice di liquidità** sia **compreso tra 0,50 e 1**. Si ricorda inoltre che la **domanda di rateazione**, compilata sugli appositi **moduli** e comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, può essere presentata tramite **raccomandata A/R o a mano** presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione. I documenti da allegare sono:

- per **debiti fino a 50 mila euro, la certificazione ISEE** del proprio nucleo familiare rilasciata da Comuni, CAF convenzionati, Amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate o INPS;
- per i debiti oltre 50 mila euro, la **documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria** del contribuente.

In particolare, per le società occorre allegare il prospetto per la determinazione dell'**indice di liquidità** e dell'"**indice Alfa**" (rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100), la **visura camerale aggiornata**, la **copia dell'ultimo bilancio approvato** e depositato presso l'Ufficio del registro, la **relazione economico-patrimoniale**, redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e ss. del codice civile, risalente a non oltre due mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione e comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l'agente della riscossione procede, ossia la somma dell'importo iscritto a ruolo residuo da corrispondere.

Si evidenzia infine che per i nuovi **piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015**, il D.Lgs. 159/2015 prevede la **decadenza dalla rateazione** in caso di **mancato pagamento di cinque rate**, anche non consecutive.